

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 13 luglio 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. BARGONI; Principe del Drago (AVV. MATTICOLI) c. Comune di Mazzano romano (AVV. VECCHIARELLI)*.

Giustizia amministrativa — Tasse comunali — Sovraimposte — Omologazione della Giunta prov. amm. — Ricorso alla IV Sezione — Inammissibilità — Competenza in sede contenziosa (L. 23 luglio 1894 sulle sovrimposte com. prov., art.3; L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art.168, n.2).

Contro le deliberazioni della Giunta prov. amm. che in sede tutoria abbia omologato gli aumenti di sovrainposte stabiliti da un Comune non è ammesso ricorso dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato. (1)

Tale ricorso è concesso soltanto contro le deliberazioni che la Giunta stessa abbia emesso in sede contenziosa sull'aumento delle sovrainposte, a norma dell'art.3 della legge 22 luglio 1894.

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Attesoché il Comune di Mazzano Romano, per eccepire l'inammissibilità del ricorso di cui si tratta, invoca gli art.170, 172 e 270 della legge com. e prov. e l'art.28 della legge organica sul Consiglio di Stato, sostenendo anche in base a precedenti decisioni di questa IV Sezione che la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Roma, colla quale fu approvato il bilancio di quel Comune per l'anno 1895, non è provvedimento definitivo, come quello contro cui non fu sperimentato il ricorso in via gerarchica, la quale argomentazione non è più attendibile dopo l'attuazione della legge 23 luglio 1894, n.340;

Attesoché il Comune resistente ha preveduto l'obbiezione che contro le sue deduzioni doveva sorgere dall'art.3 della nuova legge ora citata; ma ha creduto di potere alla sua volta contrapporre che nella specialità del caso concreto tale obbiezione non avesse efficacia; perché, ammesso pure che contro tali decisioni della Giunta provinciale amministrativa abbiassi facoltà, lo che è incontestabile, di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, questa facoltà non sarebbe concessa che contro le decisioni della Giunta medesima emanate in sede contenziosa, e non contro il provvedimento amministrativo consistente in una semplice omologazione di una deliberazione comunale; lo che dev'essere parimenti ritenuto fuori di contestazione. Se non che il Comune spinge la difesa del suo assunto fino a ritenerlo sostenuto, non soltanto dalla legge in quanto parla, come parla infatti, di *decisioni* della Giunta provinciale amministrativa e di *provvedimento in sede contenziosa*, ma anche dallo spirito di essa, interpretandola nel senso che, avendo la legge rivestito la Giunta provinciale amministrativa della duplice facoltà di provvedere in sede amministrativa e di giudicare in sede contenziosa, come lo dimostra il fatto di avere aperto al contribuente la via a ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la legge stessa avrebbe ammesso questo ricorso per il secondo caso, restando ancora per il primo caso la via gerarchica amministrativa. Colla quale ultima conclusione il controricorrente cade in manifesto errore, dappoiché la legge, a miglior guadagno di tempo così pei ricorrenti come per l'interesse del servizio pubblico, ha soppresso, in materia di deliberazioni comunali recanti aumento od eccedenza di sovrimposta, la lunga procedura del ricorso in via gerarchica, ammettendo nel caso dei ricorsi, pei quali, analoga mente modificando l'art.168 n.2 della legge 10 febbraio 1889, ha allargato la facoltà a tutti i singoli contribuenti, la sola procedura contenziosa a termini ridotti della metà.

Attesoché se nella fattispecie è mancata una decisione della Giunta provinciale amministrativa su cui possa pronunziarsi questo Collegio, non è mancata la presentazione di un ricorso alla Giunta provinciale amministrativa contro l'approvazione del bilancio 1895 del Comune di Mazzano Romano, in quanto ne deriva un sensibile aumento della sovrimposta; ricorso che rimase in sospenso perché il ricorrente, vista la deliberazione in sede amministrativa con cui nel frattempo la Giunta provinciale

aveva approvato quel bilancio, erroneamente credette di dover far luogo ad un ricorso dinanzi a questa IV Sezione, nel mentre che l'approvazione della autorità tutoria non impediva, come non può impedire mai, di provocare quella decisione dei ricorsi in sede contenziosa che la legge ha stabilito ad evidente maggiore guarentigia de' contribuenti.
Per questi motivi, ecc.